

Oggetto: Art. 12 comma 7 della legge regionale 25/98, conformità ai contenuti del Piano regionale ed alla normativa vigente in materia di rifiuti del *Piano Interprovinciale di Gestione dei Rifiuti di ATO Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia), relativo ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili (RUB), ai rifiuti di imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB; corredato del "Rapporto Ambientale", della "Sintesi non tecnica" adottato - Prescrizioni e raccomandazioni.*

Il Piano interprovinciale di Gestione dei Rifiuti di ATO Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia), relativo ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili (RUB), ai rifiuti di imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB, si compone dei seguenti elaborati:

- a) Piano interprovinciale (Firenze, Prato e Pistoia) di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti speciali anche pericolosi - volume 1°;
- b) Piano interprovinciale (Firenze, Prato e Pistoia) di gestione dei rifiuti urbani biodegradabili e rifiuti di imballaggio – volume 2°;
- c) Piano interprovinciale (Firenze, Prato e Pistoia) di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi – volume 3°.

Il Piano interprovinciale è corredato dal Rapporto ambientale, dalla Relazione di sintesi non tecnica e dalla Relazione dei Garanti della comunicazione.

Gli elaborati suddetti, adottati con deliberazione di Consiglio provinciale:

- deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Firenze del 13 febbraio 2012, n. 26;
- deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Pistoia del 13 febbraio 2012, n. 15;
- deliberazione del Consiglio provinciale della Provincia di Prato del 13 febbraio 2012, n. 3;

sono stati valutati (ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della l.r. 25/98) per verificare la conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti e ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti con riferimento al:

- Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 7 aprile 1998, n. 88 "L.R. 4/95, art 5 – Piano regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati");
- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 385 "L.R. 25/98 art. 9 comma 1 Piano regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi");
- Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 384 "L.R. 25/98 art. 9 comma 2 Piano regionale di gestione dei rifiuti – Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate");

ed a ogni altro atto, approvato dal Consiglio regionale, che costituisca loro integrazione ed aggiornamento.

Il Piano interprovinciale in oggetto risulta conforme ai contenuti del Piano regionale ed alla normativa vigente in materia di rifiuti, fatte salve le seguenti prescrizioni e raccomandazioni alle quali le province dovranno ottemperare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 bis, comma 4 e 6, della l.r. 25/98.

PRESCRIZIONI

1. Gli elaborati del piano devono attuare le disposizioni contenute nel d.lgs. 205/2010 che modifica il d.lgs. 152/2006 in attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti con particolare riferimento ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (articolo 179 del d.lgs. 152/2006) e agli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti (articolo 181 del d.lgs. 152/2006).
2. Gli elaborati del piano devono dare attuazione, anche aggiornando i riferimenti:
 - alle disposizioni sull'assimilazione di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del d.lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. Le valutazioni contenute nel

capitolo 12, pag 183 del 1° Volume- Rifiuti Urbani ed Assimilati e nel capitolo 12, pag 191 del 2° Volume – Rifiuti Biodegradabili e Rifiuti di imballaggio, dovranno essere riviste alla luce delle modifiche introdotte nell’articolo citato;

- ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
- alla proroga del termine per il conferimento in discarica dei rifiuti con elevato potere calorifico (il termine del 31/12/2009 riportato nel 2° Volume - Rifiuti Urbani Biodegradabili e Rifiuti di imballaggio al paragrafo 1.1, è stato prorogato ulteriormente da successive disposizioni normative e da ultimo fissato, ai sensi del d.l. n.216 del 29 dicembre 2011, al 31/12/2012);
- alla normativa nazionale vigente in materia di gestione dei RAEE con particolare riferimento al d.m. 8 marzo 2010, n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature";
- alle disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e della legge regionale 5 agosto 2011, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) anche con riferimento al loro inserimento nella ricognizione degli aspetti normativi contenuta nella Parte I, capitolo 1 del Volume 1° - Rifiuti Urbani ed Assimilati);
- all’abrogazione del d.p.g.r. n. 32/R del 17 luglio 2001, citato al paragrafo 5.4.1 (pag. 140) del Volume 3° - Rifiuti Speciali anche Pericolosi, sostituito dal d.p.g.r. n. 14/R del 25 febbraio 2004.

3. I criteri localizzativi per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e speciali, con riferimento anche a quanto riportato al punto 4, occorre che siano rivisti e aggiornati in conformità alle modifiche normative statali e regionali intervenute successivamente all’approvazione dei criteri localizzativi del capitolo 5 del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (approvato con deliberazione di Consiglio regionale 7 aprile 1998, n. 88) e del capitolo 6 del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 385) con particolare riferimento: alle disposizioni in materia di rischio idraulico ed idrogeologico, rischio sismico, tutela del paesaggistica e dei beni culturali, tutela delle risorse idriche, governo del territorio e alla normativa specifica per gli impianti di gestione rifiuti quali discariche e impianti di trattamento rifiuti.

4. In merito all’individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e dei rifiuti speciali pericolosi (capitolo 3, Volume 3° - Rifiuti Speciali anche Pericolosi del Piano Interprovinciale adottato), i criteri di localizzazione dovranno tener conto dei criteri contenuti nel vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti – secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1999, n. 385) - capitolo 6 – e dei criteri di localizzazione per specifiche tipologie di impianti contenuti nella normativa nazionale successiva al Piano regionale citato (in particolare il d.lgs. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti e il d.lgs. 209/2003 riguardante gli impianti di trattamento dei veicoli fuori uso). Si evidenzia altresì che le aree idonee alla localizzazione individuate dal Piano interprovinciale sono riferite ai contenuti della del. c.r 88/1998 “Piano regionale di gestione dei rifiuti – Approvazione 1° stralcio relativo ai Rifiuti Urbani e Assimilati”.

5. Nel capitolo 11, pagina 180, del Volume 2° (Rifiuti Urbani Biodegradabili e Rifiuti di Imballaggio), gli obiettivi di raccolta differenziata riportati negli scenari di piano (50% entro il 31/12/2009 e 55% entro il 31/12/2010) dovranno essere aggiornati tenendo conto degli obiettivi di riciclaggio e recupero rifiuti (articolo 181 del d.lgs. 152/2006) e di raccolta differenziata (articolo 205 del d.lgs. 152/2006) vigenti. Tali obiettivi dovranno comunque essere coerenti con quanto riportato nel capitolo 7 del Volume 1° - Rifiuti Urbani e Assimilati in merito alle raccolte differenziate. Con riferimento a quest’ultimo punto, si dovrà prevedere, in un arco temporale ragionevole, il riesame della dotazione impiantistica alla luce dell’effettivo perseguimento degli obiettivi di legge comunitaria ed interna.

6. Gli elaborati di piano dovranno comunque prevedere una verifica della dotazione impiantistica alla luce dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di legge o del superamento degli obiettivi stessi.

RACCOMANDAZIONI

1. Si raccomanda l'aggiornamento dei dati sulla produzione dei rifiuti con i dati più recenti disponibili con riferimento anche agli imballaggi e rifiuti d'imballaggio trattati nel Volume 2° (Rifiuti urbani biodegradabili e rifiuti di imballaggio) del Piano interprovinciale.

2. In merito ai rifiuti contenenti amianto (capitolo 5.2 del Volume 3°- Rifiuti Speciali anche Pericolosi) si raccomanda di dare attuazione, anche valutando possibili scenari o proiezioni di produzione di tali rifiuti, a quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi (approvato con del.c.r. 385/1999), che al punto 5.4.4. dispone "di provvedere prima ed organizzare poi una sufficiente offerta impiantistica di trattamento/smaltimento corrispondente alla domanda esistente all'interno di ogni singolo ATO".

3. Con riferimento alla previsione del nuovo impianto di discarica in località Le Borra nel comune di Figline Valdarno (contenuta nel Volume 1° - Rifiuti Urbani ed Assimilati) e tenuto conto della prossimità della localizzazione individuata all'esistente impianto di discarica di "Podere Rota" nel comune di Terranova Bracciolini (AR), si raccomanda, in un'ottica di razionalizzazione ambientale ed economica e nel quadro delle consolidate sinergie esistenti tra ATO Toscana Centro e ATO Toscana Sud, di dar corso ad intese (da definirsi fra le Province di Arezzo, di Firenze e gli ATO Toscana Centro e Toscana Sud) finalizzate a prevenire e minimizzare gli impatti ambientali derivanti dalla contemporanea presenza dei due impianti in territori contermini, prevedendo l'entrata in esercizio della nuova discarica successivamente all'esaurimento e alla definitiva chiusura della discarica di "Podere Rota", qualora sussista ancora la necessità di apertura dell'impianto stesso, assicurando altresì condizioni di piena reciprocità nell'utilizzo dei due impianti di discarica.

4. Si raccomanda di tenere presenti i contenuti della risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 2012 sulla revisione del sesto programma d'azione in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d'azione in materia di ambiente – Un ambiente migliore per una vita migliore con particolare riferimento:

- al punto 31 dove si richiede che la Commissione debba favorire l'introduzione di incentivi volti a sostenere la domanda di materiale riciclabile;
- al punto 32 dove si richiede alla Commissione di fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi tra cui una netta riduzione della produzione dei rifiuti, "un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati e compostati" nonché "un divieto rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente".